

Legge regionale 14 luglio 1995 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

## **Norme per la promozione delle donazioni di organi, tessuti e cellule staminali nel Friuli-Venezia Giulia.**

### **Art. 1**

#### *(Finalità)*

1. La Regione, nell'ambito di una piena tutela della salute fisica e dello stato di benessere dei cittadini, nel rispetto della dignità della persona, promuove la formazione di una più ampia coscienza civile per la donazione degli organi, di tessuti e di cellule staminali, come momento di solidarietà sociale, essenziale per l'intera comunità regionale.

(1)

2. Ferma restando la generale disciplina di cui alla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 e stante la rilevanza delle finalità anche per la riorganizzazione del sistema sanitario, la regione assicura un'azione triennale straordinaria di sostegno, da concludere con una verifica da effettuare con le modalità di cui all'articolo 7.

3. Le finalità di cui al comma 1 sono realizzate tramite le associazioni dei donatori di organi, di tessuti e di cellule staminali operanti nel territorio regionale e le strutture pubbliche autorizzate.

(2)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 28, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

2 Parole sostituite al comma 3 da art. 8, comma 28, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.